REGOLAMENTO (CEE) N. 4098/88 DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 1988

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di fichi secchi e di talune uve secche, in provenienza dalla Spagna (1989)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 30 e 75,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, secondo gli articoli 30 e 75 dell'atto di adesione, i dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, dei prodotti qui di seguito indicati, in provenienza dalla Spagna, sono gradualmente soppressi nel quadro di contingenti tariffari comunitari di 200 tonnellate di fichi secchi del codice NC ex 0804 20 90 e di 1 900 tonnellate di talune uve secche dei codici NC 0806 20 11, 0806 20 19, ex 0806 20 91 ed ex 0806 20 99; che al 1° gennaio 1989 questi dazi sono ridotti al 50 % dei dazi di base; che questi dazi sono quelli previsti dal regolamento (CEE) n. 4161/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che stabilisce, a seguito dell'entrata in vigore della nomenclatura combinata, i dazi di base da adottare nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, ai fini del calcolo delle riduzioni successive previste nell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo [1]; che occorre quindi aprire tali contingenti tariffari per l'anno 1989;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli tra la Spagna ed il Portogallo [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 [3], prevede un regime particolare all'importazione in Portogallo dei prodotti in questione, in provenienza dalla Spagna; che, di conseguenza, i contingenti tariffari comunitari sono applicabili soltanto nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti, nonché l'applicazione senza interruzione dei dazi previsti per tali contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti stessi; che nel caso presente non sembra opportuno prevedere la ripartizione tra Stati membri, ferma restando la possibilità di prelevare dai volumi contingentali le quantità corrispondenti ai loro fabbisogni alle condizioni e secondo la procedura prevista dall'articolo 1, paragrafo 2; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali ed informarne gli Stati membri;

considerando che se, nel corso del periodo contingentale, il volume del contingente è quasi interamente utilizzato, è indispensabile che gli Stati membri riversino in questo volume la totalità dei prelievi effettuati che non siano stati utilizzati e ciò per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario resti inutilizzata in uno Stato membro, mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote prelevate da detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, i dazi doganali all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 dei prodotti qui di seguito elencati, in provenienza dalla Spagna, sono sospesi ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a lato:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume contingentale (in t)	Dazio contingentale (in %)
09.0301	ex 0804 20 90	Fichi secchi presentati in imballaggi immediati di contenuto netto pari o inferiore a 15 kg	200	1,5
09.0303	0806 20 11 0806 20 19 ex 0806 20 91 ex 0806 20 99	Uve secche presentate in imballaggi immediati di contenuto netto pari o inferiore a 15 kg	1 900	esenzione

[1] GU n. L 395 del 31. 12. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.
[3] GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

Articolo 2

1. Se un importatore annuncia importazioni imminenti dei prodotti in questione in uno Stato membro ed ivi domanda il beneficio dei contingenti, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile dei contingenti.

2. Senza pregiudizio dell'articolo 3, i prelievi effettuati secondo il paragrafo 1 sono validi fino alla fine del periodo contingentale.

Articolo 3

1. Non appena il volume dei contingenti quale è definito dall'articolo 1, paragrafo 1 è esaurito a concorrenza almeno dell'80 %, la Commissione lo notifica agli Stati membri.

2. In questo caso essa notifica agli Stati membri anche la data a decorrere da cui dovranno essere effettuati i prelievi secondo le disposizioni seguenti.

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto di cui al presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo sul volume dei contingenti di un quantitativo corrispondente a questo fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza ritardo alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riversa non appena possibile nel volume dei contingenti.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande, se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume dei contingenti. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione secondo le stesse modalità.

3. Entro un termine fissato dalla Commissione a decorrere dalla data prevista al paragrafo 2, primo comma, gli Stati membri devono riversare nel volume dei contingenti la totalità dei quantitativi che, a questa data, non siano stati utilizzati come previsto all'articolo 4, paragrafi 3 e 4.

Articolo 4

1. Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni utili affinché i prelievi effettuati in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1 rendano possibili le imputazioni senza discontinuità sulle loro quote cumulate dei contingenti comunitari.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione la possibilità di attingere liberamente ai contingenti finché lo consente il saldo dei volumi contingentali.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione ai loro prelievi, man mano che tali prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento dei contingenti viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 5

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate ai contingenti.

Articolo 6

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. GENNIMATAS